

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “.....SERVIZI ALLA PERSONA”

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', PARTECIPAZIONE

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile
- Art. 3 - Denominazione e Sede
- Art. 4 – Oggetto sociale
- Art. 5 – Gestione dei servizi
- Art. 6 – Piani Programma
- Art. 7 – Durata

TITOLO II – RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 8 – Diritti dei Partecipanti
- Art. 9 – Modalità di partecipazione
- Art. 10 – Fondo di dotazione e quote di partecipazione
- Art. 11 – Criteri di partecipazione alla spesa
- Art. 12 – Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti
- Art. 13 - Recesso

TITOLO III – ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

- Art. 14 – Gli Organi dell'Azienda
- Art. 15 – Assemblea Consortile – Composizione
- Art. 16 – Competenze dell'Assemblea Consortile
- Art. 17 – Funzionamento dell'Assemblea Consortile
- Art. 18 – Validità delle sedute
- Art. 19 – Validità delle deliberazioni
- Art. 20 – Unanimità dei voti
- Art. 21 – Elezione del Presidente e VicePresidente dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del CdA
- Art. 22 – Presidente dell'Assemblea Consortile
- Art. 23 – Consiglio di Amministrazione – Composizione
- Art. 24 – Nomina
- Art. 25 – Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 26 – Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni
- Art. 27 - Divieto di partecipazione alle sedute
- Art. 28 – Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 29 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 30 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 31 – Valore economico delle cariche
- Art. 32 – Direttore
- Art. 33 – Attribuzioni del Direttore
- Art. 34 – Organo di revisione

TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

- Art. 35 – Regolamento di organizzazione
- Art. 36 – Struttura organizzativa
- Art. 37 – Personale

TITOLO V – LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

- Art. 38 – Patrimonio
- Art. 39 – Capitale di dotazione
- Art. 40 – Finanziamento Azienda Speciale Consortile
- Art. 41 – Spese per investimento
- Art. 42 – Principi di gestione e scritture contabili
- Art. 43 – Piani di Programma e Bilancio Pluriennale
- Art. 44 – Bilancio di Previsione
- Art. 45 – Bilancio di Esercizio

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Scioglimento

Art. 47 - Nomina della Commissione straordinaria di liquidazione per gravi squilibri economici-finanziari della gestione

Art. 48 – Norme per la liquidazione dell’Azienda Speciale Consortile

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 – Modifiche Statutarie

Art. 50 - Controversie

Art. 51 – Disposizioni finali

TITOLO I – COSTITUZIONE, FINALITA', PARTECIPAZIONE

Art. 1

Costituzione e denominazione

I Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 costituiscono, a seguito di specifico atto, un'azienda speciale consortile per i servizi alla persona denominata Azienda Speciale Consortile "..... " di seguito, per brevità, chiamata "Azienda", per l'esercizio di servizi di competenza degli Enti Locali, così come definiti dal successivo art. 4.

Art. 2

Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda è ente strumentale degli Enti Locali aderenti di cui all'articolo precedente, che gestisce le unità di offerta, gli interventi, le prestazioni e le progettazioni sociali e socio-sanitarie poste a gestione associata dai Comuni aderenti, attribuiti per valutazione di appropriatezza ed efficacia ai sensi della L.R. n. 3 del 2008; l'Azienda inoltre fornisce servizi di supporto alla realizzazione delle attività di programmazione di carattere sociale nel territorio dell'Ambito di Cinisello Balsamo.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali e dal presente Statuto.
3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 3

Denominazione e Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di (individuare NOME)
2. La sede legale dell'Azienda è presso il Centro Diurno Disabili, in Cusano Milanino, Via Azalee n. 14.
3. L'Azienda dispone di sedi operative, di servizi e di uffici che sono dislocati in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.

Art. 4

Oggetto sociale

1. La costituzione dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari e sanitari e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:
 - la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nei piani di zona triennali approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'art. n. 18 della L.R. 3/2008;
 - i servizi di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;

- ulteriori attività e unità di offerta in ambito sociale, assistenziale, educativo, socio-sanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - la promozione, la formazione, la consulenza e l'orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
2. Le finalità dell'azienda sono riconducibili ai seguenti obiettivi di carattere generale:
- attuare politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria fra tutti i Comuni soci per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di economicità, appropriatezza, qualità ed equità;
 - assicurare ai cittadini interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare il rapporto tra costi e benefici dei servizi e delle prestazioni erogate;
 - individuare sistemi di funzionamento basati sulla centralità della persona e orientati anche al soddisfacimento dei bisogni emergenti, approfondendo processi di cooperazione e di integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti al sostegno alla famiglia, agli interventi educativi e di prevenzione, alle politiche attive del lavoro;
 - collaborare attivamente con il Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di cooperazione, in via sussidiaria, fra pubblico e privato;
 - collaborare con il sistema dei servizi sanitari del territorio, anche ai fini di garantire la massima integrazione con i servizi alla persona nel loro complesso.
3. L'azienda è vincolata al principio della territorialità ed opera quindi nel territorio di competenza; i servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti ed in favore di cittadini residenti nel territorio degli enti consorziati o ivi domiciliati¹.
Qualora espressamente richiesto da enti locali limitrofi l'Azienda può vendere prestazioni e servizi a detti enti a vantaggio degli utenti che, a seguito di precisa valutazione di carattere sociale, risulta opportuno benefico delle prestazioni erogate dall'Azienda; tali servizi devono obbligatoriamente avere valore residuale rispetto all'intero ammontare dei servizi gestiti.
4. Gli organi gestionali dell'Azienda, in linea con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo autonomi criteri di classificazione, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di diritto e bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti alla sfera del dinamismo demografico e dei bisogni sociali emergenti.
5. L'Azienda inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale.
6. In ambito di governance delle reti sociali territoriali, all'Azienda può essere demandata l'attuazione degli indirizzi provenienti dagli strumenti di programmazione locale derivanti dall'Accordi di Programma per l'approvazione del Piano di Zona e dalle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci ivi prevista, perseguendo la massima distinzione fra attività programmatica ed attività gestionale.

¹ Possono fruire degli interventi di competenza aziendale:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti alla U. E., residenti nei Comuni che compongono il Distretto Sociale Nord Milano;
- b) i cittadini stranieri, residenti nei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo con cittadinanza diversa da quelli appartenenti alla U. E., in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il soggiorno, nonché i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale e recepita da norme nazionali e regionali. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Possono inoltre essere supportati, attraverso misure di prima assistenza, coloro che risultino temporaneamente presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi ed interventi del Comune o dello Stato di appartenenza, verificata e perseguita la possibilità di rivalersi sull'Ente titolare dell'intervento.

Art. 5 **Gestione dei servizi**

1. L'Azienda eroga i servizi alla persona nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei Comuni soci, con particolare riferimento alle fasce deboli afferenti alle aree minori e famiglia, anziani, disabili, adulti in difficoltà e nuove povertà, ivi compresi gli interventi di formazione e orientamento. Il Conferimento della gestione di ciascun servizio viene operato previa sottoscrizione da parte dei comuni soci di un apposito contratto di servizio che, unitamente al Piano-Programma di cui al successivo art. 6 dovrà essere previamente deliberato da ciascun consiglio Comunale.

Nell'ambito della procedura di conferimento di servizi da parte dei comuni associati, è ammesso procedere alla cessione dei contratti in essere, nel rispetto delle norme e procedure fissate dal codice civile per detta fattispecie. I comuni soci sono altresì tenuti ad individuare nel piano programma e nel contratto di servizio il contingente di personale da trasferire come da art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

Al fine di evitare duplicazioni di costi, con il conferimento della gestione di servizi alla Azienda cessa, per tutta la durata dei relativi contratti di servizio, la possibilità dei comuni conferenti di gestirli direttamente o mediante appalto di servizio /concessione a terzi.

All'atto del conferimento dei servizi all'azienda il Piano Programma comproverà che il conferimento avviene nel rispetto del principio di economicità, in relazione ai costi sostenuti da ciascun comune e da sostenersi ed in relazione a prezzi e costi di mercato. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di ciascun comune di recedere motivatamente dal contratto di servizio stipulato, secondo le modalità e condizioni fissate dal Codice Civile, nel caso in cui siano comprovate motivazioni di economicità e salvaguardia dell'interesse pubblico.

L'Azienda è abilitata a gestire anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Cinisello Balsamo.

2. I Comuni soci possono nel tempo conferire ulteriori attività e servizi di propria competenza qualora ritengano opportuno gestirli a livello sovracomunale ed in forma associata, ampliando l'elenco dei servizi e delle attività rese dall'Azienda anche in relazione al mutare dei bisogni e delle dinamiche sociali.

Con successivi atti sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, i servizi e le attività conferite dai Comuni soci.

L'affidamento di ulteriori unità di offerta e servizi deve rispettare i principi di efficacia e di efficienza: l'affidamento è formalizzato da apposito Piano Programma contenente il conto economico esteso al periodo di affidamento e, in applicazione dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007, l'eventuale trasferimento delle risorse umane afferenti al servizio conferito.

3. L'Azienda potrà avvalersi, in via sussidiaria, della valorizzazione dell'iniziativa privata di associazioni, volontariato, cooperative sociali ed altre realtà del Terzo Settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente:

- in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, con specifico riferimento alle attività individuate come livelli essenziali di assistenza;
- attraverso forme di partnership territoriale con le formazioni sociali aderenti e qualificate nel sistema di programmazione triennale;
- attraverso programmazione, acquisto e controllo di servizi e prestazioni, anche mediante procedure di accreditamento di Enti pubblici e privati;
- attraverso contratti di concessione di servizi.

Art. 6

Piani Programma

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 5, i rapporti tra i Comuni e l'Azienda in merito al conferimento di unità di offerta, attività e servizi sono regolati da appositi Piani Programma che prevedono, tra l'altro, la natura delle prestazioni affidate, i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, i risultati attesi, l'individuazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la durata dell'affidamento, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca dei servizi da parte dei Comuni, i casi e le modalità di recesso, il contingente di personale da trasferire come da art. 3, comma 30 della legge 244/2007.

Art. 7

Durata

1. L'azienda ha durata di 20 anni a decorrere dal 1/1/2012. Al termine finale del 31/12/2031 l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione. E' facoltà degli Enti consorziati prorogarne la durata, per il tempo e secondo le condizioni indicate in apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte degli Organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.
2. L'Azienda potrà essere sciolta con deliberazione dei Consigli comunali degli Enti consorziati.
3. L'Azienda potrà comunque essere sciolta anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, in qualunque momento, per consenso espresso dai tre quarti degli Enti consorziati, previa deliberazione da parte degli Organi comunali competenti.

TITOLO II - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 8

Diritti dei partecipanti

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale attraverso:
 - la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 19;
 - la partecipazione al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione indicati al successivo art. 10;
 - il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato alle percentuali di finanziamento.

Art. 9
Modalità di partecipazione

- La partecipazione all'Azienda deriva da:
 - conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art 10;
 - conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili.
- Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, purché territorialmente limitrofi e/o interessati alla partecipazione all'attività dell'Azienda. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'accoglimento o meno della singola richiesta di adesione secondo la procedura fissata dal successivo art. 12.

Art. 10

Fondo di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del fondo di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 0,50, sulla base della popolazione residente al 31.12.2010 come indicato nell'allegato 1 al presente Statuto.
2. Per successivi nuovi ingressi fra gli Enti costituenti l'Azienda Speciale Consortile, si applicherà comunque la somma di €. 0,50, adeguato annualmente in base all'indice ISTAT NIC (indice nazionale per i prezzi al consumo per l'intera collettività), sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente l'ingresso.

Art. 11

Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti consorziati provvedono alla copertura dei costi sociali derivanti dal funzionamento dei servizi comuni conferiti all'Azienda in base ai contratti di servizio sottoscritti ed al correlato Piano Programma erogando un contributo determinato in base ai criteri stabiliti al precedente art. 10, e quindi in base alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La spesa relativa alla fruizione di ciascuna unità di offerta, iniziativa, attività conferita all'azienda viene coperta da ciascun comune che affida così come stabilito negli specifici Piani Programma.
3. Gli Enti consorziati possono conferire all'azienda la gestione di ulteriori servizi non gestiti in forma associata, purché essi siano compatibili con l'oggetto sociale; in tal caso il contratto di servizio sarà sottoscritto previa accettazione dell'azienda, deliberata dall'assemblea e il Bilancio di previsione annuale pondererà l'incidenza di tali conferimenti sui costi comuni e generali.

Art. 12
Partecipazione e diritto di accesso di nuovi enti

1. L'Ente che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea Consortile.
2. L'Azienda delibera apposita proposta in merito all'accesso ed all'accoglimento o meno della richiesta di adesione di nuovi Enti e la sottopone ai competenti organi di governo di ciascun Ente consorziato.
3. L'ammissione deve essere deliberata all'unanimità dai competenti organi degli Enti consorziati.
4. L'ammissione di nuovi Enti comporta la ridefinizione delle quote consortile, secondo la procedura prevista dal presente Statuto:

Art. 13
Recesso

1. E' consentito il recesso da parte dei singoli Enti consorziati trascorsi almeno tre (3) anni dalla data di costituzione o di successiva adesione.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il recesso diviene effettivo dalle ore 0.00 del 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Tutti gli atti relativi al recesso devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile dell'azienda e dagli organi di governo di ogni Ente consorziato; il Presidente è tenuto a dare tempestiva comunicazione del recesso agli organi dell'Azienda.
5. Nel caso di recesso di un singolo Ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.
6. L'Ente che recede dall'Azienda Consortile perde il diritto al recupero degli investimenti capitalizzati.

TITOLO III - ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 14
Gli organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:
 - l'Assemblea dell'Azienda;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore;
 - l'Organo di Revisione.

Art. 15
Assemblea Consortile – Composizione

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di raccordo tra gli Enti consorziati ed è composta dai rappresentanti degli Enti stessi nella persona del Sindaco o di un assessore delegato.
2. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.
3. La delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea ed avrà efficacia a tempo indeterminato fino ad espressa revoca. La delega non può essere conferita né ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a dipendenti dell'Azienda né all'organo di revisione né alle società eventualmente collegate o controllate.
4. Il Sindaco, o il suo delegato, decade dal mandato di rappresentanza degli Enti presso l'Azienda Speciale automaticamente, in caso di cessazione dalla carica.
5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.
6. L'Assemblea dovrà dotarsi di un regolamento, approvato a maggioranza, che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 16
Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo. Rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - a) elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vicepresidente fra i suoi componenti;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati;
 - c) elegge Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
 - d) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
 - e) nomina l'Organo di Revisione;
 - f) fatto salvo quanto stabilito all'Art. 31, stabilisce le eventuali indennità per gli Amministratori, e il compenso per l'Organo di Revisione;
 - g) determina finalità ed indirizzi strategici dell'Azienda Speciale, cui il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà attenersi nella gestione, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
 - h) approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali degli enti e in particolare: il Piano Programma annuale, la dotazione organica ed il piano occupazionale, il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo, il Bilancio di esercizio e le relative variazioni, il riparto dei costi;
 - i) recepisce le eventuali variazioni ai documenti indicati alla precedente lett. h) e gli indirizzi espressi dai Consigli Comunali dei Comuni associati;
 - j) delibera inoltre in merito ai seguenti oggetti:
 - modifiche dello Statuto dell'Azienda da sottoporre a approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti consorziati;
 - accoglimento di servizi o capitali;

- proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
- proposte di modifica alla Convenzione da sottoporre ad approvazione da parte dei Consigli Comunali;
- modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali;
- Carta dei Servizi aziendali;
- regolamento di organizzazione e di contabilità;
- sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- proposte di contrazione dei mutui, per finanziare esclusivamente spese di investimento;
- acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate.
- il regolamento sul conferimento degli incarichi esterni
- richieste di ammissione di altri enti, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali degli enti associati;
- approvazione e modifica dei regolamenti dell'azienda;
- richieste di conferimento di ulteriori servizi da parte dei singoli comuni aderenti, come da precedente art. 11 comma 3;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi dell'Azienda, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottabili dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario. Le deliberazioni sono trasmesse per conoscenza ai Comuni Associati. Il Segretario dell'Azienda Speciale Consortile è nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i dipendenti o collaboratori dell'Azienda.

Art. 17 **Funzionamento dell'Assemblea Consortile**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Bilancio annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda.
3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, mediante posta ovvero via fax e/o e-mail da inviarsi ai componenti, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, con contestuale trasmissione degli atti, preferibilmente in formato informatico.
4. In casi di urgenza l'Assemblea può inoltre riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma precedente sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare, con contestuale messa a disposizione degli atti, e le motivazioni del carattere d'urgenza. In ogni caso non può essere invocata l'urgenza per l'approvazione degli atti fondamentali.
5. In mancanza di formale convocazione, le deliberazioni si intendono validamente adottate allorquando siano presenti tutti gli Enti consorziati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

6. La prima adunanza viene convocata dal componente dell'Assemblea consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta sino alla nomina del Presidente.
7. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente, nonché del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Revisione e del Piano Programma.

Art. 18
Validità delle sedute

1. Ad eccezione della prima convocazione, dove è richiesta la presenza del 100% dei Comuni soci, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno il 75% degli Enti consorziati, indipendentemente dal numero degli abitanti da essi rappresentato e dalle quote di partecipazione.

Art. 19
Validità delle deliberazioni

1. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono adottate, di norma, a scrutinio palese, salvo quelle che comportino decisioni in merito a persone, apprezzamento e valutazione di qualità e di comportamenti, nonché quelle richieste da almeno i 2/3 dei presenti.
2. Ogni ente consorziato con popolazione inferiore a 50.000 abitanti esprime un voto; ogni ente con popolazione superiore a 50.000 abitanti esprime 2 (due) voti. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza del 51% del numero dei voti espressi dagli enti consorziati, calcolata sul numero complessivo dei voti spettanti agli enti aderenti .
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore, se richiesto, e il Segretario verbalizzante, eventualmente coadiuvato da un addetto alla verbalizzazione.
4. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute tecnici ed esperti in qualità di uditori, senza diritto di voto, nonché i rappresentanti delle formazioni sociali aderenti all'Accordo di Programma in adozione del Piano di Zona vigente.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
6. I verbali di deliberazione firmati dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante, saranno trasmessi per quanto di competenza a ciascun comune entro 30 giorni dall' adozione.
7. Un apposito regolamento aziendale disciplinerà le modalità di pubblicità degli atti e delle riunioni nonché, nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, le modalità di esercizio del diritto d'accesso.

Art. 20
Unanimità dei voti

1. E' prevista l'unanimità dei voti per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - approvazione del regolamento di partecipazione degli Enti consorziati alle spese aziendali;
 - nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
 - proposte di modifica dello Statuto e della Convenzione;
 - proposta di scioglimento;
 - contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - accoglimento di conferimenti di servizi o capitali,
 - modifica della quote di partecipazione.

Art. 21

Elezione del Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea,, del Consiglio di Amministrazione e del presidente del CdA

1. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, dei Componenti del CdA, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvengono con votazioni distinte e separate e con forma segreta. Per tali nomine, se nel primo scrutinio non si perviene all'unanimità dei voti, si procede ad un secondo scrutinio, con voto palese, nel quale sono eletti i candidati che abbiano conseguito, il maggior numero di voti; nelle diverse votazioni ciascun ente può esprimere una sola preferenza.

Art. 22

Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è il Sindaco (o suo delegato) di uno degli Enti consorziati. e dura in carica 3 (tre) anni, salvo cessazione della carica.
2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:
 - formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda (in particolare il Piano Programma, il Bilancio preventivo triennale ed annuale, il bilancio d'esercizio, il rendiconto economico e il piano finanziario);
 - compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota di partecipazione e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Azienda.

Art. 23

Consiglio di Amministrazione – Composizione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile su proposta espressa dai Comuni Consorziati.
2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
3. E' composto da 4 membri compreso il Presidente scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende o enti, pubblici o privati.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni dalla data dell'insediamento che si ritiene avvenuta alla ricezione delle accettazioni di nomina corredate dalle dichiarazioni previste dalla legge. L'incarico è rinnovabile per una sola volta sino ad un massimo complessivo di due mandati.

Art. 24

Nomina

1. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene, nel rispetto del precedente art. 23, secondo la seguente procedura:
 - il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli Enti consorziati, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente ;
 - la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda Consortile ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione.

Art. 25
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fatte salve eventuali ulteriori cause e condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, non può essere nominato alla carica di Presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:
 - essere Amministratore o dipendente o collaboratore di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse alle funzioni svolte ed ai servizi erogati sullo stesso territorio;
 - incorre nelle cause ostative, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
 - essere Sindaco, Consigliere o Assessore Comunale di uno dei comuni consorziati;
 - essere parente o affine, fino al terzo grado, di Sindaco, Consigliere o di Assessore di uno dei comuni consorziati.

Art. 26
Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

1. La qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla Legge.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca;
 - per decadenza;
 - per decesso.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o l'intero Consiglio di Amministrazione possono essere revocati con motivata delibera di almeno il 75% dei Comuni soci:
 - qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione e/o nella gestione organizzativa dell'Azienda;
 - nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile, di documentata inefficienza dell'organo amministrativo, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-programma;
 - per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina;
4. La sussistenza di cause e condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità di cui al precedente art. 25 comporta la dichiarazione di decadenza dall'incarico o nomina. In caso di sopravvenute cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli art. 59 e seguenti del TUEL D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si applica la disciplina prevista dall'art. 69 del TUEL dianzi citato.
5. Nel caso si rilevi impossibile per qualsiasi causa nominare tempestivamente un nuovo consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede alla nomina di un commissario straordinario per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 mesi per impreviste sopraggiunte necessità.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono altresì di diritto nel caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o comunque se risultino assenti ad oltre la metà delle sedute tenutesi in un anno. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, all'Assemblea Consortile il verificarsi delle condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate.
8. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni, le proprie osservazioni all'Assemblea Consortile, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.
9. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo e contemporaneamente del Presidente e di n. 2 Consiglieri di Amministrazione determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile, limitatamente alla sola ordinaria amministrazione.
10. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
11. Le singole dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surroga, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
12. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
13. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
14. La surroga avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 27

Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 28
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa ordinaria dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - nomina il Direttore Generale secondo le modalità previste al successivo art. 32.
 - approva il piano tecnico-gestionale, propone all'Assemblea la dotazione organica dei servizi, i bilanci preventivi e i relativi conti economici all'Assemblea dell'Azienda;
 - definisce con il Direttore gli obiettivi della gestione;
 - predispone le proposte di deliberazione gli atti preparatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - propone il Bilancio preventivo all'Assemblea Consortile;
 - propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
 - vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore;
 - approva il proprio Regolamento di Funzionamento;
 - delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali
 - Approva le tariffe o la partecipazione al costo dei servizi degli utenti secondo le linee di politica tariffaria determinati nel Piano programma deliberato, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione ,dall'assemblea consortile e dai singoli comuni soci.

Art. 29
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente ovvero di 2 dei componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza del 75% dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.
5. Il Consiglio nomina il Direttore sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; non partecipa nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano.
7. Il Presidente ed il Direttore possono invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda ed agli Enti Consorziati per l'esame di particolari materie e/o oggetti.

Art. 30
Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'attività dell'Azienda;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - d) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda;
 - f) provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - g) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
 - i) firma, unitamente al segretario, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) sorveglia la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda;
 - k) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;
 - l) stipula il contratto individuale di lavoro del Direttore generale

Art. 31

Valore economico delle cariche

1. Per esigenze di contenimento della spesa, lo svolgimento dei compiti previsti da parte dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compreso i Presidenti, è a titolo gratuito. Qualora sia previsto da norme di legge, l'assemblea consortile può riconoscere indennità o gettoni di presenza entro i limiti stabiliti dalla normativa.

Art.32

Direttore

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. Il conferimento dell'incarico avviene secondo i principi e le modalità previste per l'assunzione del personale dell'azienda, come stabilito all'art. 37.
3. Il regolamento di Organizzazione dell'azienda disciplinerà comunque le modalità di accesso alla qualifica di Direttore Generale mediante concorso pubblico o conferimento d'incarico nel rispetto del D.P.R. 902/1986 e del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Art. 33

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore sovrintende alla organizzazione, ha la responsabilità gestionale dell'Azienda e ha la rappresentanza legale dell'Azienda

Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina

In particolare, il Direttore Generale:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione;
- c) garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione ed inseriti nella carta dei servizi aziendale;
- d) garantisce il livello di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
- e) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda;
- f) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- g) gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
- h) se invitato, partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- i) conclude contratti, dispone spese, emette mandati, assegni, bonifici, contrae mutui previsti in atti fondamentali dall'Assemblea
- j) è responsabile del procedimento di selezione e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- k) sorveglia sulla regolare tenuta della contabilità aziendale;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- m) rappresenta l'Ente all'esterno.

Il direttore risponde del proprio operato al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 34

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è composto da uno a tre membri, nominati dall'assemblea consortile a norma dell'art. 2477 del Codice Civile e scelti tra persone estranee ai Consigli degli enti consorziati ed iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.lgs 27/01/1992 n. 88 e s.m.i. Per esigenze di contenimento della spesa, all'atto della costituzione dell'azienda, che l'organo di revisione può essere composto da un solo membro, nominato ai sensi di legge, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.
2. All'Organo di revisione spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina da parte dell'Assemblea. Il compenso non può superare, per il Presidente

dell'Organo e per i componenti, il limite di un quarto di quello previsto rispettivamente per il Presidente e i componenti del Collegio di Revisione del Comune con maggior numero di abitanti aderente all'azienda. Nel caso sia nominato un solo revisore il compenso non potrà superare il limite di un quarto di quello previsto per il Presidente come dianzi indicato.

3. Non può ricoprire tale carica chi si trova in uno dei casi d'ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge, nonché nelle ipotesi d'incompatibilità di cui all'art. 2399, comma 1, del Codice Civile.
4. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
5. L'organo di Revisione svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge all'organo di revisione degli enti locali ed in particolare le seguenti attività fondamentali:
 - vigilanza sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - referto all'organo assembleare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - verifiche ordinarie e straordinarie di cassa della gestione del servizio di tesoreria e degli agenti contabili secondo le modalità e termini indicati dall'apposito regolamento dell'azienda;
 - attestazione e controllo in merito alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - controllo, con rilascio dei relativi pareri in merito alla correttezza del bilancio di previsione economico annuale e delle sue variazioni, con particolare riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti;
 - redazione della relazione triennale per l'Assemblea, in cui sono quantificati in termini economici i dati della gestione e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali di categoria.
 - Collaborazione con gli Organi di Revisione contabile dei comuni associati.

Oltre a questi compiti fondamentali l'Organo di revisione deve:

- vigilare sull'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio dell'azienda, segnalando all'Assemblea gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso;
- indagare senza ritardo sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di ente consorziato, presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea consortile. svolgere attività di collaborazione con l'organo assembleare tutte le volte che lo stesso ne faccia richiesta nelle materie ed attività di stretta competenza del collegio.

L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda .

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 35

Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato ed approvato dall'Assemblea Consortile su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nelle more di approvazione di detto regolamento è facoltà dell'Azienda attivare contratti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

Art. 36

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Azienda (organigramma, dotazione, funzionigramma) è proposta dal Direttore sulla base del piano tecnico di gestione e deve rispondere ai criteri di managerialità ed imprenditorialità, conformandosi alle esigenze di erogazione dei servizi secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 37

Personale

1. Il personale dell'Azienda Speciale Consortile può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure professionali, che disciplinano il trattamento economico, normativo e di quiescenza, fatta salva l'osservanza della legislazione vigente in materia di rapporto di lavoro, oppure reclutato attraverso altre forme di collaborazione ammesse dalla normativa vigente
2. Nella determinazione delle dotazioni organiche dell'azienda sono distinti due profili organizzativi:
 - la Direzione e il personale di staff necessario per il funzionamento generale dell'Azienda stessa e per i rapporti con i comuni associati;
 - la dotazione di risorse umane legata ad ogni singola unità di offerta la cui gestione viene assegnata dai Comuni all'Azienda
- Il personale è assunto previa selezione disciplinata in conformità ai principi generali contenuti nell'art. 35 del d.lgs n. 165/2001. Le assunzioni di personale sono autorizzate entro i limiti della spesa autorizzata e prevista dal piano programma. In sede di programmazione gli enti si atterranno al principio di contenimento della spesa assoluta relativamente ai servizi da gestire mediante trasferimenti economico-finanziari degli enti associati. Ove all'azienda siano affidati servizi già erogati o prodotti dai comuni associati, il Piano Programma evidenzia gli elementi di maggiore efficacia ed economicità a fondamento del conferimento, provvedendo inoltre ad individuare il contingente di personale dipendente del Comune che dovrà essere trasferito all'azienda in applicazione dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di consultazione.

TITOLO V - LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 38
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai ben immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 - da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.

Art. 39
Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferite inizialmente dai Comuni, o successivamente acquisite nel corso dell'attività.
2. L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.
3. All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro €. 70.182 (euro SETTANTAMILACENTOTTANTADUE), conferito dai Comuni secondo le modalità previste dall'art. 10.
4. Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda Speciale, i Comuni consorziati possono assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso o locazione. L'ente conferente può stabilire un canone, concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. I Comuni consorziati possono altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno.
5. Sono a carico dell'Azienda i costi per lavori di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in comodato d'uso.
6. I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 40
Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile, suddivise tra gli Enti soci in base a quote proporzionate agli abitanti di ciascun comune come allegato. n. 1
 - Finanziamenti specifici a carico dei singoli enti per la gestione di funzioni e di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda, in base ad apposito Piano Programma che disciplina anche gli importi di finanziamento a carico di ogni Comune

Art. 41
Spese per investimento

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:
 - con l'incremento del fondo di dotazione conferito dai Comuni consorziati e con altri contributi straordinari;
 - con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici;
 - con i fondi appositamente accantonati;
 - con l'accensione di prestiti, anche obbligazionari;
 - con l'autofinanziamento;
 - con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla legge.

Art. 42
Principi di gestione e scritture contabili

1. L'Azienda Speciale Consortile applica una contabilità di tipo economico – patrimoniale.
2. L'Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea consortile e secondo gli standard definiti nel Piano Programma.
3. L'ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.
4. L'Azienda deve tenere le scritture contabili ed amministrative previste dalla legge e dal presente Statuto e in particolare :
 - il libro giornale;
 - il libro degli inventari;
 - il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - il libro delle riunioni dell'Assemblea Consortile
 - il libro delle attività dell'Organo di Revisione;
 - il libro delle obbligazioni, ove esistenti.
5. I libri devono essere tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.
6. Le scritture contabili devono consentire:
 - la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
 - la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
 - la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le tecniche di controllo di gestione;
 - la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all'Azienda dagli Enti consorziati;
 - la rilevazione dell'ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti.

Art. 43
Piano Programma e Bilancio Pluriennale

1. L'assemblea Consortile delibera nel rispetto del precedente art. 16:
 - il piano-programma delle attività,
 - il bilancio pluriennale di previsione con valenza triennale.

2. Il piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi gestionali che si intendono perseguire e indica, tra l'altro:
 - gli obiettivi annuali che si intende raggiungere nell'erogazione dei servizi affidati;
 - i livelli di prestazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale;
 - il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi con indicazione delle modalità di finanziamento;
 - le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei prezzi e delle tariffe applicate;
 - le scelte organizzative ed amministrative per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane.
 - La dotazione organica, compresi gli aggiornamenti di esso, ed il piano delle assunzioni, compresi i relativi costi e la dinamica d'incidenza sui bilanci aziendali e comunali;
 - Il riparto dei costi tra gli enti associati.

3. Il piano-programma viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio pluriennale ~~pluriennale~~, specificando il grado di coerenza tra gli indirizzi dell'Assemblea Consortile e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'Azienda, le entità ed il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

Art. 44
Bilancio di Previsione

1. Il bilancio di previsione è predisposto e redatto dal Direttore Generale che lo sottopone al Consiglio di Amministrazione il quale lo esamina e lo delibera quale proposta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Consortile. E' redatto nel rispetto del principio di pareggio.

2. Al bilancio di previsione devono essere allegati:
 - il piano programma;
 - il bilancio pluriennale;
 - la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - la relazione del Direttore;
 - la relazione dell'Organo di Revisione;
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;

- l'elenco del personale distinto per tipologia di contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell'anno.
3. Il bilancio di previsione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione agli enti aderenti per gli atti di competenza di cui al precedente art. 16 e per la successiva iscrizione delle quote finanziarie nei rispettivi bilanci comunali .

Art. 45
Bilancio di Esercizio

1. Il Direttore Generale predisporre e presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio corredato dal parere dell'organo di revisione.
2. Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
4. Il bilancio d'esercizio dovrà, fra l'altro, indicare:
 - a. i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
 - b. i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
 - c. le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di esercizio, almeno 25 giorni prima della seduta di approvazione prevista al successivo comma 8, e lo trasmette all'Assemblea Consortile entro i 5 giorni successivi.
6. L'eventuale utile d'esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione dell'Assemblea Consortile, nell'ordine:
 - alla copertura di eventuali precedenti perdite d'esercizio;
 - alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano-programma.
7. Nell'ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di esercizio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione aziendale in equilibrio. In caso l'azienda incorra in perdite economiche o non consegua il pareggio di bilancio gli enti associati procederanno al ripiano nel rispetto dell' art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/20110 e norme collegate, fatta salva diversa previsione legislativa. Il ripiano delle perdite economiche , fatte salve diverse previsioni normative per tempo vigenti, non potrà comunque superare l'importo del capitale di dotazione conferito da ciascun comune all'atto della costituzione dell'Azienda.
8. L'assemblea approva il bilancio d'esercizio entro il 28 febbraio di ciascun anno e lo trasmette agli enti aderenti per gli atti di competenza.

Art. 46
Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - d) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea, la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

2. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1. punto a), gli adempimenti di cui al comma precedente verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
6. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dallo scioglimento

Art. 47

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione per gravi squilibri economico-finanziari della gestione

1. Qualora nel corso della gestione siano emersi gravi squilibri economico –finanziari l'Assemblea consortile è tenuta ad informarne tempestivamente i Consigli Comunali degli Enti consorziati, affinché assumano le decisioni di competenza adottando appositi atti di indirizzo.

Qualora i Consigli degli Enti dovessero decidere, sempre a norma dell'art. 7, comma 3 del presente

Statuto, di procedere allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Azienda, previo ripiano degli squilibri

economico-finanziari, l'Assemblea consortile provvederà allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed alla nomina di una commissione straordinaria di liquidazione, composta da esperti di provata competenza ed esperienza, nominati tra magistrati a riposo della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia, fra Segretari comunali e provinciali e Ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, ovvero tra iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. L'Assemblea procederà alla nomina della commissione straordinaria di liquidazione stabilendo il termine entro cui le operazioni di liquidazione dovranno concludersi.

Art. 48

Norme per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile

1. Per la liquidazione dell'Azienda Speciale Consortile si procede all'accertamento della massa passiva secondo modalità termini e contenuti disciplinati dal regolamento di finanza e di contabilità. Nella massa passiva, saranno inclusi comunque:
 - debiti di bilancio e fuori bilancio;
 - debiti derivanti da procedure esecutive;
 - debiti derivanti da transazioni.
2. Si procede quindi alla formazione della massa attiva, costituita da contributi degli Enti consorziati finanziatori, e di altri enti pubblici, da proventi di alienazione di beni del patrimonio disponibile, da eventuali ratei di mutuo disponibili e non utilizzati. I beni mobili ed immobili ottenuti in comodato d'uso dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
3. Realizzati i crediti, ceduti i beni e il personale, l'Assemblea approva lo stato finale di liquidazione e il riparto del valore residuo netto del patrimonio che viene attribuito agli enti in proporzione alle quote di proprietà possedute all'atto dello scioglimento dell'Azienda Speciale consortile.
4. Lo scioglimento dell'azienda speciale comporta l'automatica risoluzione del contratto di lavoro stipulato con il personale dipendente, assunto dopo la costituzione dell'azienda secondo quanto previsto dall'art. 37. Resta esclusa, conseguentemente, la possibilità che detto personale possa essere trasferito alle dipendenze degli enti consorziati.
5. Il personale già in servizio e dipendente a tempo indeterminato presso gli enti consorziati, transitato nell'azienda al momento della sua costituzione o successivamente in sede di conferimenti di servizi, esperite le procedure previste dalle relazioni sindacali, può essere riassunto dal medesimo ente e ricollocato nella dotazione organica originaria nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Modifiche Statutarie

1. L'iniziativa per la modifica dello Statuto appartiene a ciascun Ente consorziato e al Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica statutaria sono approvate dai Consigli Comunali degli Enti consorziati e recepite per presa d'atto nella prima seduta utile dell'Assemblea consortile, successiva alla convocazione dall'Assemblea in sede straordinaria. Esse diventano efficaci con la registrazione.

Art. 50
Controversie

1. Qualunque controversia sorga fra gli Enti consorziati, o fra questi e l'Azienda speciale consortile, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al foro del luogo ove l'azienda ha la propria sede legale.

Art. 51
Disposizioni finali

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi, o disposizioni regolamentari, vigenti in materia .